

TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE ED ESONERO

In conformità alla normativa vigente, l'istruzione obbligatoria ha una durata di dieci anni, dai sei ai sedici anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione nonché i primi due anni del secondo ciclo. (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296).

Ne consegue che **le tasse scolastiche sono dovute esclusivamente per il quarto e il quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado**. Gli studenti sono tenuti al versamento di tali tasse che non hanno natura facoltativa, bensì costituiscono un adempimento previsto dalla legge e devono essere versate direttamente all'Erario.

La normativa prevede quattro tipi di tasse scolastiche (Dlgs n. 297/1994):

1) Tassa di iscrizione: si paga **all'atto dell'iscrizione** ad un corso di studi secondari, **dopo il compimento dei 16 anni** da parte dello studente, e **vale per l'intera durata del ciclo**, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. **L'importo è di 6,04 euro.**

2) Tassa di frequenza: **si paga ogni anno**, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso di interruzione della frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. **L'importo è di 15,13 euro.**

3) Tassa di esame: si paga al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. **L'importo è di 12,09 euro.** Il pagamento non è rateizzabile.

4) Tassa di diploma: si paga in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. **L'importo è di 15,13 euro.**

Di seguito una tabella esplicativa:

	Tassa di iscrizione	Tassa di frequenza	Tassa di esame	Tassa di diploma
Classi: Prima; seconda; terza	NO	NO	NO	NO
Classe quarta	6,04 €	15,13 €	NO	NO
Classe quinta	NO	15,13 €	12,09 €	15,13 €

Dunque, per l'iscrizione alla **classe quarta** vanno versate all'erario le tasse di iscrizione e di frequenza per **un totale di euro 21,17**. Per l'iscrizione alla **classe quinta** va versata solo la tassa di frequenza di **euro 15,13**, in quanto la tassa di iscrizione è dovuta solo una volta.

Modalità di pagamento: Tali tasse vengono versate all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara e devono essere pagate mediante bollettino postale o modello F24 o tramite il servizio “Pago in rete” (PagoPA).

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche obbligatorie.

La normativa prevede i casi in cui gli studenti delle classi quarte e quinte, a determinate condizioni, possano essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche (Dlgs n. 297/1994; DM 390/2019).

Per essere esonerati dal pagamento delle tasse, è necessario presentare apposito **Modulo di esonero tasse scolastiche**, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (Allegato 1). Tale modulo dovrà essere consegnato personalmente presso gli uffici di segreteria didattica per essere protocollato.

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è previsto per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che conseguono una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. Per motivi economici è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati delle seguenti categorie:

- a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- c) ciechi civili.

L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

I benefici previsti si perdono per gli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

(Normativa Decreto ministeriale 390 del 19 aprile 2019, Decreto legislativo 297 del 16 Aprile 1994, art. 200)

Si ricorda che, per eventuali necessità di confronto per riorientamento scrivere alla mail: orientamento@isisfacchinetti.edu.it